



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cosenza, Sezione II Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5410 del R.G.A.C. dell'anno 2009 vertente

TRA

, con il patrocinio  
dell'avv. GALLUCCI VITTORIO e TANZA ANTONIO ;

**ATTORE**

E

, con il patrocinio dell'avv. ;

**CONVENUTO**

**Oggetto:** Contratti bancari (deposito bancario, etc)

**Conclusioni:** come in atti.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Pronunciata in data 15.03.2019 sentenza non definitiva con cui è stata dichiarata l'illegittimità della clausola di pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicati al rapporto di conto corrente intercorrente tra le parti e sono state rigettate le altre domande proposte dalla Jorio Farmaceutici srl in liquidazione, il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo disponendo CTU contabile al fine di rideterminare il saldo del conto n. 27/814 (e connessi conti S..F.) alla data del 30.09.2009 epurandolo dalla sola capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.



Il perito dott. [redacted] ha quindi proceduto all'espletamento dell'incarico affidatogli provvedendo alla epurazione del conto dagli effetti della capitalizzazione trimestrale generati dall'annotazione degli interessi maturati sul conto principale e sui conti "salvo buon fine" (S.B.F.). Il CTU ha in particolare rideterminato il saldo alla data del 30.09.2009 effettuando il computo degli interessi effettivamente dovuti, tenendo conto di tutte quelle rimesse aventi presumibilmente caratteristica di pagamento con funzione solutoria del debito scaduto (escluse laddove ultradecennali rispetto all'atto interruttivo costituito dalla citazione), esigibile e documentato sul conto a seguito di un utilizzo del medesimo al di fuori della disponibilità concessa (c.d. "extra fido").

Nessuna delle parti risulta avere inoltrato osservazioni all'elaborato peritale tempestivamente trasmesso dal CTU.

Applicando la metodologia su indicata il perito ha appurato che il saldo creditorio del conto anzidetto e dei conti S.B.F., escludendo ogni forma di capitalizzazione trimestrale degli interessi, alla data del 30.09.2009 ammonta ad euro 174.241,70 in favore della

Alla luce delle conclusioni del perito, del tutto condivise poiché trasfuse in un elaborato logico, coerente, peraltro non contestato da alcuno dei consulenti di parte, deve dunque ritenersi accertato che alla data del 30.09.2009 il rapporto di conto corrente n. 27/814 e connessi conti S.B.F. presentava un saldo di euro 174.241,70 in favore della

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicando lo scaglione di valore tra euro 52.001,00 e 260.000,00, tariffa prossima al medio in ragione della media complessità delle questioni trattate nelle quattro fasi del giudizio.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:

- accerta e dichiara che alla data del 30.09.2009 il saldo del conto corrente n. 27/814 e dei conti S.B.F., escludendo ogni forma di capitalizzazione trimestrale degli interessi, ammontava ad euro 174.241,70 in favore della [redacted];
- dispone la rettifica del saldo in conformità a quanto accertato;
- condanna la banca convenuta al pagamento delle spese legali sostenute da parte attrice che liquida in euro 11.000,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;



- pone definitivamente a carico di Banco di Napoli spa le spese di CTU liquidate con separato decreto.

Cosenza, 16/06/2020

**IL GIUDICE**  
**Dott.ssa Filomena De Sanzo**

